SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

11ª COMMISSIONE

(Igiene e Sanità)

MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO 1965

(29ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ALBERTI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Modificazioni alle leggi 29 ottobre 1954, n. 1046, e 30 dicembre 1960, n. 1729, concernenti l'istituzione di scuole per infermieri e infermiere generici » **(572-B)** (*D'iniziativa del senatore Di Grazia*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo unificato comprendente i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gombi ed altri; Zanibelli ed altri; De Maria; Gagliardi ed altri*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 389, 392, 393
BONADIES 393
CASSINI 393
SAMEK LODOVICI, *relatore* 390, 393
SIMONUCCI 392
ZONCA 393

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Alberti, Bonadies, Caroli, Cassese, Cassini, Criscuoli, D'Errico, Pignatelli, Samek Lodovici, Scotti, Sellitti, Simonucci, Tomasucci, Zanardi, Zelioli Lanzini e Zonca.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Ferroni è sostituito dal senatore Bernardi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Volpe.

CRISCUOLI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa del senatore Di Grazia: « Modificazioni alle leggi 29 ottobre 1954, numero 1046, e 30 dicembre 1960, n. 1729, concernenti l'istituzione di scuole per infermieri e infermiere generici » (572-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo unificato comprendente i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gombi ed altri; Zanibelli ed altri; De Maria; Gagliardi ed altri*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Di Grazia: « Modificazioni alle leggi 29 ottobre 1954, n. 1046, e 30 dicembre 1960, n. 1729, concernenti l'isti-

tuzione di scuole per infermieri ed infermiere generici », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo unificato comprendente i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gombi, Scarpa, Abenante, Diaz Laura, Alboni, Giachini; Zanibelli, Marotta Vincenzo; De Maria; Gagliardi, Bologna, Mattarelli, Fornale, Cavallari Nerino, Sinesio.

Dichiaro aperta la discussione generale del disegno di legge, sul quale — data la urgenza — avevo io stesso, in un primo tempo, assunto il compito di riferire. Ho ritenuto però di trasmettere l'incarico — e di questo chiedo scusa al senatore Cassini, che all'origine aveva affrontato come relatore la complessa materia, ma che mi è stato impossibile rintracciare in tempo — al senatore Samek Lodovici, il quale cortesemente lo ha accettato.

SAMEK LODOVICI, *relatore*. Come ha testè rilevato l'onorevole Presidente, ho avuto soltanto all'ultimo momento l'incarico — che ora vengo a conoscere di pura emergenza, per cui anch'io rivolgo le mie scuse al senatore Cassini — di riferire sul presente disegno di legge: tuttavia, il fatto di essermi, nella passata legislatura, occupato di questo argomento mi ha permesso, non senza qualche fatica, ma in modo relativamente rapido, di rendermi conto delle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati all'articolo unico del disegno di legge Di Grazia.

Devo dire subito che sono grandemente sorpreso e preoccupato per tali modificazioni, poichè con esse si è alterato profondamente lo spirito del provvedimento e vengono messi in forse e ridiscussi ancora una volta quelli che sono i cardini fondamentali della legge istitutiva della Scuola per infermieri e infermiere generici.

Per facilitare il compito agli onorevoli colleghi in modo che possano rendersi immediatamente conto del significato delle modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento, riterrei opportuno riepilogare rapidissimamente i precedenti del provvedimento oggi al nostro esame.

Con l'articolo unico del disegno di legge Di Grazia — che la nostra Commissione ha approvato all'unanimità, nella seduta del 28 ottobre 1964, con le modificazioni proposte dal senatore Samek Lodovici — si è elevato temporaneamente il limite massimo di età per l'ammissione alla Scuola infermiere e infermieri generici — fissato dalla legge istitutiva 29 ottobre 1954 al 30° anno — portandolo a 45 anni per tutti, per un periodo di cinque anni secondo la proposta del senatore Sellitti condivisa dall'onorevole Ministro, e alla quale anche noi, pur senza troppo entusiasmo, abbiamo aderito.

Si è voluto con questa deroga andare incontro a coloro che sono stati raggiunti dal limite di età di trenta anni, prima di poter usufruire in quest'ultimo decennio, con o senza loro colpa, dei corsi delle Scuole per infermieri generici.

Concessione alquanto liberale, ma in qualche misura ancora giustificabile, forse più che con i bisogni degli Enti ospedalieri, a parte situazioni particolari, con l'interesse della sicurezza sanitaria pubblica, permettendo a tanti abusivi esercitanti di fatto in ambulatori pubblici, privati o liberamente mansioni infermieristiche, di regolarizzare finalmente con un serio corso di studi teorico e pratico, la propria posizione; e così legittimando anche l'Autorità sanitaria a intervenire poi con fermezza contro l'esercizio abusivo dell'arte infermieristica, cui sono forse imputabili non pochi di quei casi di tetano — per non citare altri inconvenienti — che registrano le cronache dei giornali.

Con la deroga da noi approvata a titolo transitorio, anche se il periodo di 5 anni è troppo lungo, comunque è rimasto salvo il principio del limite massimo di età a 30 anni, limite voluto dalla legge istitutiva e che risponde a seri motivi pratici, rispecchianti l'interesse del bene comune, degli infermieri, dei pazienti, degli enti, essendo indubbiamente opportuno che uno ubbidisca per tempo alla vocazione infermieristica, e non si decida a questa carriera senza vocazione alcuna, in più tarda età, dopo altre esperienze fallimentari.

Sottolineo che la deroga stessa della proposta peraltro nulla ha innovato sulle di-

sposizioni vigenti per queste Scuole infermieri, imperniate sulla legge istitutiva del 29 ottobre 1954 con le modifiche da me introdotte con legge 30 dicembre 1960, numero 1729, approvate all'unanimità anche dalla Camera. Modifiche modestissime, le quali, per ragioni di serietà e quindi di valorizzazione del titolo stesso, hanno soppresso i corsi cosiddetti accelerati, di quattro mesi, che per le norme transitorie, si badi bene, della legge istitutiva, ogni Scuola di neo-istituzione presso gli Ospedali o le Cliniche era tenuta a fare una volta soltanto nel primo anno della sua attività, al fine di regolarizzare, nell'intento del legislatore, la posizione dei propri vecchi infermieri ospedalieri. Infermieri anziani, i quali appunto a questi corsi, indetti per loro, potevano essere ammessi indipendentemente dal limite dell'età, se in possesso di determinati requisiti ben specificati all'articolo 12 della legge istitutiva. Con la mia legge, abolendo, a 6 anni di distanza dalla stessa legge istitutiva, questi corsi previsti dalle norme transitorie e stabilendo invece che anche le Scuole di nuova istituzione dovevano, a partire dal corso 1961-62, tenere corsi normali ordinari, oltre che alla serietà della preparazione degli allievi aspiranti, si provvedeva anche ad ovviare ad una incongruenza di questa norma transitoria poichè, alla lettera, ogni Scuola di nuova istituzione essendo tenuta nel primo anno a fare un corso accelerato di quattro mesi, questi corsi, andando ben oltre l'intenzione di provvisorietà contingente e contro l'intento del legislatore, avrebbero potuto tenersi anche a molti anni di distanza, pur essendo la norma transitoria!

Faccio rilevare tuttavia che il legislatore pur convinto fermamente della necessità e opportunità di porre fine ai corsi accelerati, con un articolo di questa stessa legge 30 dicembre 1960, n. 1729, il 3°, si è preoccupato di dare e ha dato un'ulteriore possibilità ai ritardatari di usufruire di un corso normale ordinario indipendentemente dal limite di età.

Questo rapidamente premesso, non vi nascondo, onorevoli colleghi, che il disegno di legge quale ci perviene modificato dalla Camera mi sorprende e preoccupa grandemente, poichè, a parte la chiarezza certo non esemplare del testo, rimette in discussione anche i princìpi generali, e il provvedimento, forse gradito a qualche cerchia meno consapevole di personale infermieristico preoccupato probabilmente soprattutto di conseguire i miglioramenti economici legati ad un cambiamento di qualifica, non mi sembra assolutamente rispondente alla necessità di una qualificazione infermieristica seria, che è nell'interesse di tutti e pregiudiziale per una assistenza di base efficace. Se venisse approvato, riterrei proprio che in questo campo avremmo fatto opera negativa.

Me ne ha convinto una analisi sia pure rapida, quale mi è stata consentita dal brevissimo periodo di tempo intercorso dall'incarico conferitomi di riferirvi.

Con l'articolo 1 si eleva il limite massimo di età per l'ammissione alle Scuole a 45 anni, ma non in via temporanea, bensì in via permanente; non per tutti però, ma solo a favore del personale dipendente di un ente sanitario, in possesso di un tirocinio pratico, di tre anni.

A parte la discriminazione spiacevole che annulla la preoccupazione della proposta Di Grazia di permettere di regolarizzare la loro posizione anche ai molti infermieri liberi professionisti abusivi, e alla grave lesione del criterio per me basilare dell'opportunità che la professione infermieristica venga iniziata presto e scoraggiata in età più avanzata (anche nell'interesse degli enti ospedalieri e degli stessi aspiranti, ripeto, poichè vi è ad esempio un limite di età anche per l'assunzione ai pubblici servizi e un ottimo per la maturazione della pensione, per il perfezionamento professionale eccetera), vi faccio notare l'indeterminatezza della frase « per tutti coloro che siano alle dipendenze di un ente sanitario, sia pubblico che privato, riconosciuto dallo Stato ».

Siamo lontani dalla chiara precisazione e più dallo spirito della legge istitutiva che permetteva e permette per le Scuole di nuova istituzione, articolo 12 delle norme transitorie, una deroga dal limite di età, ma per coloro che siano in certe condizioni, una delle quali è che « abbiamo compiuto un

tirocinio pratico nelle mansioni di infermiere generico » ma « presso pubblici ospedali civili o militari o cliniche universitarie, per almeno tre anni »; che diventano quattro quando si tratti di Istituti di cura privati, che devono però essere riconosciuti all'*uopo idonei* dall'ACIS.

Con questo articolo approvato dalla Camera, mentre potranno essere ammessi ai corsi anche praticanti inservienti di infermeria, di ambulatori mutualistici, di fabbriche, di asili, eccetera, restano invece esclusi dalle possibilità offerte da questa legge, i liberi esercenti infermieri di fatto!

Ma vi è di più: questi stessi aspiranti, in possesso di una esperienza che pei luoghi d'impiego dai quali provengono, non dà affidamento, anche per la sua unilateralità, vengono per il secondo comma dell'articolo 1 addirittura esonerati dalla frequenza del tirocinio pratico, che proprio dalla legge istitutiva (articolo 7 dal quale per questi bravissimi si vuol derogare!) è previsto, ed è indubbiamente fondamentale, come ci dimostra ogni anno anche la nostra esperienza di direttori di Scuole infermieri.

È il caso di dire: *Estote omnes infirmarii.* Ma allora è l'etichetta che si persegue, non la sostanza.

In coscienza, sono quindi assolutamente contrario all'articolo 1, nella dizione approvata dalla Camera, e favorevole a ripristinare il testo originario del Senato.

Vi è di più ancora.

Come norma transitoria, articolo 2, se sono riuscito a capire il testo, per un periodo di due anni si vogliono ripristinare i corsi di quattro mesi accelerati per coloro che siano in una delle condizioni previste dall'articolo 12, norme transitorie, della legge istitutiva. La cosa è discutibile, ma il grave è che si vogliono esonerare dal tirocinio pratico i soggetti di cui all'articolo 1. I quali dunque, in premio della loro dubbia esperienza pratica, non solo beneficeranno della possibilità di iscrizione alla Scuola per i corsi ordinari anche se quarantacinquenni e con esenzione dal tirocinio pratico, ma, se fossero eventualmente in possesso di una delle condizioni previste dalla norma transitoria della legge istitutiva per l'ammissione ai corsi abbreviati (il tirocinio pratico fatto presso ospedali, case di cura, cliniche, l'idoneità per infermiere già conseguita presso le Forze armate, gli ospedali coloniali o la Croce Rossa Italiana o con la legge n. 30 del 1904), non solo naturalmente potranno iscriversi senza limiti di età ai corsi accelerati, ma saranno anche esonerati dal tirocinio pratico: insomma una burletta! Diventeranno infermieri senza alcuna fatica.

Concludendo, sono contrario al ripristino dei corsi abbreviati, che sono assolutamente insufficienti per un *minimum* di seria preparazione. Comunque, se il Senato, nella considerazione che non tutti gli Ospedali hanno istituito le Scuole, ritiene di dover andare ancora incontro a vecchi infermieri, vittime più o meno presunte di questa mancanza, non vi è che da proporre come norma transitoria un articolo 2 del seguente tenome, uguale per tutti:

« Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga temporanea agli articoli 1 e 2 della legge 30 dicembre 1960, n. 1729, è ripristinato integralmente l'articolo 12 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046 ».

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Samek Lodovici della sua esauriente relazione.

Faccio, ora, presente che il senatore Simonucci, dovendosi allontanare, chiede licenza alla Commissione di fare una proposta.

SIMONUCCI. Condivido l'opinione espressa dal relatore, cioè che ci troviamo di fronte non tanto ad una modifica dell'articolo unico del provvedimento approvato dal Senato, ma ad una modifica della legge istitutiva.

Il testo che ci viene dalla Camera, infatti, è profondamente diverso e vuole raggiungere obiettivi diversi da quelli che si sono proposti i presentatori del disegno di legge originario e la nostra Commissione che l'ha approvato.

Ora, poichè si tratta, a mio giudizio, di una materia tanto importante da meritare la massima riflessione e meditazione da

parte di tutti i membri della Commissione, al fine di riportare nel giusto alveo questo disegno di legge, io faccio proposta formale di rinviarne alla prossima seduta il seguito della discussione.

SAMEK LODOVICI, *relatore*. Mi associo alla richiesta del senatore Simonucci.

BONADIES. Sono contrario a questa proposta di rinvio, perchè mi sembra che la relazione del senatore Samek Lodovici sia stata molto chiara ed abbia messo in evidenza tutti gli elementi che devono essere tenuti presenti per respingere il provvedimento nel testo pervenutoci dalla Camera ed approvare, invece, il testo da lui proposto.

Se il Presidente me lo consentirà, entrerò in seguito nel merito della questione; per il momento mi limito a dire che non sono d'accordo sul rinvio della discussione.

CASSINI. Desidero far presente che io ho preso visione solo questa mattina del disegno di legge in esame. Comunque, sarei stato anche disposto a discuterlo, ma, dopo la proposta fatta dal senatore Simonucci, sono ben lieto di accettare questo rinvio, trattandosi di materia tanto importante.

ZONCA. Sono favorevole al rinvio ad altra seduta della discussione di questo disegno di legge. Sarebbe, però, opportuno che prima venisse distribuita in bozze la relazione del senatore Samek Lodovici, affinchè tutti i membri della Commissione possano prendere esatta conoscenza del problema.

PRESIDENTE. Sarà senz'altro provveduto in questo senso.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 11,20.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari